



# Consorzio Associazione Ortofrutticoltori Agro s.r.l.



ALL. 1

30 SET. 2010

IPA

DE SIMONE

**Fax**

**A: REGIONE CAMPANIA**

**Da: Consorzio A.O.A. S.c.r.l.**

**Area Generale di Coordinamento**

**Sviluppo Attività Settore**

**Primario**

**Settore Interventi per la**

**Produzione Agricola**

**Fax: 081 - 859 86 23**

**Pag.: 02**

**Tel.: 081 - 859 86 28**

**Data: 30/09/2010**

**Ogg: Adeguamento Riconoscimento Cc: Responsabile**

**ai sensi dell'Art. dell'articolo 125**

**ter del Reg.to del Consiglio n. 1234**

**del 22 ottobre 2007**

## Note/commenti

Con riferimento all'oggetto, in allegato alla presente

Vi trasmettiamo

la richiesta d'adeguamento del Riconoscimento di cui all'oggetto.

L'originale, comprensivo degli allegati, è spedito a mezzo posta con raccomandata a/r in pari data della presente.

Firmato

Consorzio Associazione  
Ortofrutticoltori Agro s.r.l.  
IL PRESIDENTE  
(Di Massa Vincenzo)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0787763 30/09/2010 18,27

Mittente: CONSORZIO ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTICOLI AGRO

Beneficiario: Interventi per la prod. agr. prod. agro-alim. agro-alim.

Classifica: II. Fascicolo: 101 del 2010



Sede: Via delle Industrie, Loc. Rocchetta - 84018 SCAFATI (SA) - Tel. 081.8598626 - Fax 081.8598623

www.aoa.it - e-mail: aoa@aoa.it - C.C.I.A.A. SA n. 190560 - Reg. Imp. SA n. SA 1999-66951 - Cod. Fisc. e P.IVA 00856470653

Riconosciuta Reg. CE 2200/96 Art. 11 - D.P.R. n. 12853 del 30/09/1998 - Iscritta n. 5 dell'elenco delle Associazioni Produttori Ortofrutticoli Istituito presso la G.R. Campania



# Consorzio Associazione Ortofrutticoltori Agro s.c.r.l.



Domanda di adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'articolo 125 ter, del  
Reg.to del Consiglio n. 1234 del 22 ottobre 2007

184  
4 OTT. 2010  
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO  
Sviluppo Attività Settore Primario  
Settore Interventi per la Produzione  
Agricola

DE SIMONE  
GIÀ PERMESSO  
VIA FAX

Prot. 00572/Ao  
Scafati (SA) li 30/09/2010

Spett/le  
Regione Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Sviluppo Attività Settore Primario  
Settore Interventi per la Produzione  
Agricola  
Isola A/6 - Centro Direzionale  
80143 NAPOLI

Il sottoscritto Di Massa Vincenzo, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione di Produttori denominata Consorzio A.O.A. S.c.r.l., con sede in Scafati - SA - alla Via delle Industrie località Rocchetta, costituita in data 21/11/1980 con atto Notaio Michele De Vivo in Angri (SA), già riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 11 par. 1 lett. A), categoria IV Prodotti destinati alla trasformazione con DDR n. 12863 del 30/09/1998 ed iscritta nell'apposito elenco regionale al n. 5, sulla base di quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente

## Chiede

l'adeguamento del Riconoscimento quale Organizzazione di Produttori ai sensi dell'articolo 125 ter del Reg.to del Consiglio n. 1234 del 22 ottobre 2007 per i prodotti, di cui all' Allegato al Decreto Ministeriale n. 9326 del 30/12 /2009 - Procedure per il riconoscimento e il controllo delle op, delle AOP, dei GP e per la gestione dei Fondi di Esercizio e dei Programmi Operativi, comprese le misure di prevenzione e gestione delle crisi e gli interventi della Disciplina Ambientale. Strategia Nazionale 2009 -2013 (Adottata con DM N. 3417 del 25.09.2008) - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - OP e delle loro associazioni - Dimensione minima delle organizzazioni di produttori -, categorie CN Code 07, CN Code 08. A tal fine dichiara che il VPC della scrivente è determinato in € 22.933.643,26 complessivo, di cui € 6.110.866,80 realizzato nella Regione Campania.

REGIONE CAMPANIA

Il Presidente

Prot. 2010. 0787763 30/09/2010 18.27  
Consorzio Associazione Ortofrutticoltori Agro  
Scafati (SA) - Via delle Industrie - 84018 Scafati (SA)  
Consiglio n. 11, Fascicolo n. 101 del 2010



Consorzio Associazione  
Ortofrutticoltori Agro s.c.r.l.  
IL PRESIDENTE  
(Di Massa Vincenzo)

A tal fine allega la seguente documentazione:

- 1) Impegno del Presidente ad adeguare lo Statuto dell'O.P. entro il 31/12/2010 così come previsto dall'articolo 203 bis del Reg.to CE 1234/07;
- 2) Dichiarazione del Presidente - Valore della Produzione Commercializzata.

**Consorzio Associazione Ortofrutticoltori Agro s.c.r.l.**

**DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(ARTT. 46 e 47 dpr N° 445 del 28/12/2000)**

Il sottoscritto Sig. Di Massa Vincenzo, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione di Produttori denominata Consorzio A.O.A. S.c.r.l., con sede in Scafati – SA – alla Via delle Industrie località Rocchetta, P. Iva 00856470653

**DICHIARA**

- a) che il Valore della Produzione Commercializzata dall'O.P. Consorzio A.O.A. S.c.r.l. nel periodo 01/01/2009 – 31/12/2009 calcolata sulla base di quanto previsto dagli articoli 52 e 53 del Reg.to CEE 1580/07, è pari ad € 22.933.643,26 di cui € 6.110.866,80 realizzato nella Regione Campania.
- b) che l'O.P. conserva agli atti copia delle fatture di vendita e del bilancio relativo all'anno 2009 utilizzati per la determinazione del V.P.C.
- c) che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1580/07, il Valore della produzione commercializzata dall'O.P., riferita ai prodotti per la quale l'O.P. è riconosciuta proviene per oltre il 50% dai propri soci,

Scafati (SA) li 30/09/2010

Firmato

Consorzio Associazione  
Ortofrutticoltori Agro s.c.r.l.  
IL PRESIDENTE  
(Di Massa Vincenzo)

Si allega copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante dell'O.P. Consorzio A.O.A. S.c.r.l..



**Consorzio Associazione Ortofrutticoltori Agro** s.c.r.l.



**DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
(ARTT. 46 e 47 dpr N° 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto Sig. Di Massa Vincenzo, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione di Produttori denominata Consorzio A.O.A. S.c.r.l., con sede in Scafati - SA - alla Via delle Industrie località Rocchetta, P. Iva 00856470653

**DICHIARA**

- che tutti i soci hanno dichiarato con atto scritto, depositato presso la sede dell'O.P. di non aderire ad altre O.P. riconosciute per gli stessi prodotti per i quali aderiscono alla scrivente O.P.;
- che tutti i soci hanno costituito il proprio fascicolo di consistenza aziendale;
- che i dati catastali delle aziende dei soci ed ogni altro elemento atto a consentire l'individuazione delle aziende medesime e la documentazione relativa al titolo di proprietà o di disponibilità delle suddette aziende e/o dei terreni dichiarati dai soci sono conservati agli atti presso la sede dell'O.P.;
- che tutti i soci hanno dichiarato il prodotto per i quali intendono aderire all'O.P. e per i quali si sono impegnati a conferire l'intera produzione, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa vigente;

**SI IMPEGNA**

Ad adeguare lo Statuto dell'O.P. entro il 31/12/2010 così come previsto dall'articolo 203 bis del Reg.to CE 1234/07.

Scafati (SA) lì

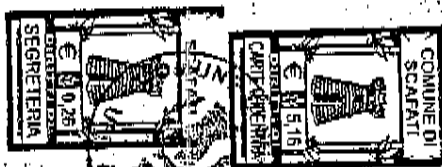
**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

Consorzio Associazione  
Ortofrutticoltori Agro S.c.r.l.  
**IL PRESIDENTE**  
(Di Massa Vincenzo)

Si allega copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante dell'O.P. Consorzio A.O.A. S.c.r.l.

Cognome **DI MASSA**  
 Nome **VINCENZO**  
 nato il **08/10/1963**  
 (atto n. **388** P. **I** A **1963**)  
 a **SCAFATI (SA)**  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **SCAFATI**  
 Via **PASSANTI T/SA QUASIMODO S. N. 7**  
 Stato civile **=====**  
 Professione **=====**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **m. 1,75**  
 Capelli **CASTANI**  
 Occhi **CASTANI**  
 Segni particolari **NESSUNO**

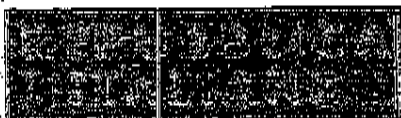
  
 Firma del titolare *V. Di Massa*  
**SCAFATI** H. **31/05/2007**  
 Impronta del dito indice sinistro  
 IL SINDACO  
 d'ordine del Sindaco.....  
 Funzionario Incaricato  
 (Siciliano, Anna)



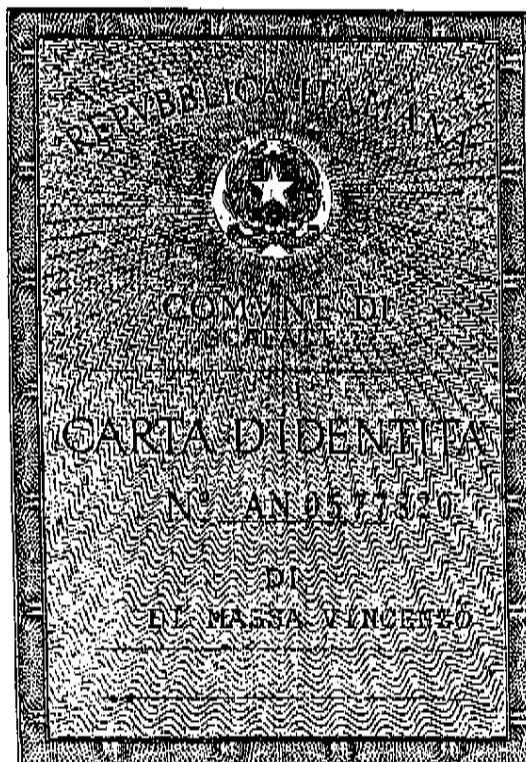
Scade il 30/05/2012

Diritti segr. 0,26  
c.i. 5,16

AN 0577820



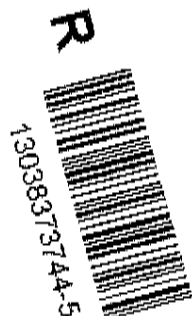
LR.23 - ORDINA C.V. - ROMA





C.P. DONSCRED.A.O.P.

Consorzio Associazione Ortofrutticoltori Agro



Postaraccomandata

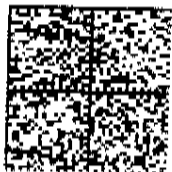
AR € 5,00

ELIMINACI 90743



57207 - 84018 SCARFATE 57207 (SA)

Postellatlane



20.10.2010 10.30

Via delle Industrie, loc. Rocchetta - 84018 Scarfate (Sa) - Tel. 0818598628 Fax 0818598623 - [www.aoa.it](http://www.aoa.it) - e-mail: [aoa@aoa.it](mailto:aoa@aoa.it)



# Consorzio Associazione Ortofrutticoltori Agro s.c.r.l.

ULIPOA

*WY*  
**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO**  
 Sviluppo Attività Settore Primario  
**31 DIC. 2010**  
**DESIONE**

*ALL. 2*

Spett.le  
 Regione Campania  
 Area Generale di Coordinamento  
 Sviluppo Attività Settore Primario  
 Settore Interventi per la Produzione  
 Agricola  
 Isola A/6 - Centro Direzionale  
 80143 **NAPOLI**

Prot. 01145/Ao  
 Scafati (SA) lì 30/12/2010

**Oggetto: Reg. CE 1234/07 - Adeguamento del Riconoscimento.**

Il sottoscritto DI MASSA VINCENZO nato a SCAFATI (SA) il 08/10/1963 nella sua qualità di presidente pro-tempore della Organizzazione di Produttori denominata Associazione Ortofrutticoltori Agro società cooperativa agricola a responsabilità limitata in Sigla AOA (cod. it 113) già riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi e per gli effetti del Reg.(CE) 2200/96 con provvedimento n. 12863 del 30/09/1998

**Al fine di dimostrare l'avvenuto adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'art. 203 bis del Reg.(CE) n. 1234/07,**

## COMUNICA CHE

- l'adeguamento del riconoscimento è stato chiesto per i prodotti di seguito indicati  
 1) Cod. NC 0702 00 00 prodotto Pomodoro Industria - Fresco 2) Cod. NC 0709 90 90 prodotto Broccoletti - Broccolo - Cime di Rapa - Taccole 3) Cod. NC 0802 40 prodotto Castagne 4) Cod. NC 0704 10 00 prodotto Cavoli 5) Cod. NC 0704 90 90 prodotto Cavolo Verza 6) Cod. NC 0809 20 prodotto Ciliegie 7) Cod. NC 0703 10 prodotto Cipolle 8) Cod. NC 0708 20 00 prodotto Fagioli 9) Cod. NC 0708 90 00 prodotto Fagiolini - Fave 10) Cod. NC 0804 20 10 prodotto Fichi 11) Cod. NC 0709 90 50 prodotto Finocchi 12) Cod. NC 0810 10 00 prodotto Fragole 13) Cod. NC 0709 90 10 prodotto Lattuga 14) Cod. NC 0810 90 prodotto Lotti 15) Cod. NC 0808 10 prodotto Mele 16) Cod. NC 0709 30 00 prodotto Melanzane 17) Cod. NC 0807 19 00 prodotto Meloni 18) Cod. NC 0802 21 prodotto Nocciole 19) Cod. NC 0709 60 10 prodotto Peperoncini Friarielli - Peperone - Poponi 20) Cod. NC 0809 30 prodotto Percoche - Pesche 21) Cod. NC 0808 20 10 prodotto Pere 22) Cod. NC 0708 10 00 prodotto Piselli 23) Cod. NC ex1211 90 85 prodotto Prezzemolo 24) Cod. NC 0809 40 prodotto Prugne 25) Cod. NC 0709 40 00 prodotto Sedano 26) Cod. NC 0709 90 70 prodotto Zucche - Zucchine

- i produttori aderenti al 30/09/2010 ammontano complessivamente a n. 403 come sotto specificato

|          |                                                  |          |     |
|----------|--------------------------------------------------|----------|-----|
| <b>A</b> | Soci singoli n.                                  | <b>A</b> | 5   |
| <b>B</b> | Soci Persone giuridiche n.                       | <b>B</b> | 19  |
| <b>C</b> | Produttori aderenti a soci persone giuridiche n. | <b>C</b> | 398 |
|          | Totale soci (A) + (B) = n.                       |          | 24  |
|          | Totale produttori associati (A) + (C) = n.       |          | 403 |

- il valore della produzione commercializzabile ammonta a complessivi € 21.344.938,71 come sotto specificato

| prodotto              | Codice NC  | superficie investita (Ha) | produzione commercializzata (ton.) | valore (.000 €) |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Pomodoro da Industria | 0709 90 90 |                           | 214.256.363,00                     | 17.852.558,91   |



| Obblighi e condizioni recate dall'articolo 125 bis del reg. (CE) n. 1234/07 e dagli articoli n. 7 e 8 del DM n. 8445 del 30.09.2010                                                                                                                                   |  | Statuto della organizzazione di produttori |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | articolo/i corrispondente/i                | note                                                                      |
| 1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:                                                                                                                           |  |                                            |                                                                           |
| a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;                                                                                          |  | Art. 7 – Punto a                           |                                                                           |
| b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;                                                                              |  | Art. 7 – Punto b                           |                                                                           |
| c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;                                                                                                                                                                    |  | Art. 7 – Punto c                           |                                                                           |
| d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;                                                                                       |  | Art. 7 – Punto d                           |                                                                           |
| e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.                                                                                                                  |  | Art. 7 – Punto e                           |                                                                           |
| 2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:                                                                                    |  |                                            |                                                                           |
| a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;                          |  | Art. 7 – Punto c                           | Se previsto dalla normativa comunitaria e dalle norme attuative nazionali |
| b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;                     |  | Art. 7 – Punto c                           | Se previsto dalla normativa comunitaria e dalle norme attuative nazionali |
| c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione. |  | Art. 7 – Punto c                           | Se previsto dalla normativa comunitaria e dalle norme attuative nazionali |
| 3. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:                                                                                                                                                                           |  |                                            |                                                                           |
| a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;                                                                                                                                                                             |  | Art. 3 – Punto 3                           |                                                                           |
| b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;                                                                                                                                                 |  | Art. 6                                     |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;</p> <p>Articolo 8, DM n. 3932 del 11.5.2009 (controllo democratico delle organizzazioni di produttori)</p> <p>1. Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente.</p> <p>A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>ART. 20</p>                                                                                                                            |  |
| <p>Articolo 7, DM n. 3932 del 11 maggio 2009 soci non produttori</p> <p>1. Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall' art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3 del regolamento.</p> <p>2. I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista.</p> <p>In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.</p> <p>d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;</p> <p>e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione;</p> <p>Articolo 9, DM n. 3932 del 11 maggio 20091. (periodo minimo di adesione)</p> <p>La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno.</p> <p>Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.</p> <p>2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso.</p> <p>f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.</p> <p>4. Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.</p> | <p>ART. 5</p> <p>ART. 20</p> <p>ART. 5</p> <p>ART. 8</p> <p>ART. 7</p> <p>ART. 7</p> <p>ART. 8</p> <p>ART. 21</p> <p>ART. 3 – Punto 4</p> |  |

Allega copia dello statuto vigente e dichiara che le informazioni sopra riportate risultano dalla documentazione acquisita agli atti della OP.

Il Presidente dell'OP

Consorzio Associazione  
Ortobrigatori Agro s.s.p.a.  
Il Presidente  
(Di Massa Vincenzo)

Allegato:

- 1) Statuto Sociale vigente.

Pag. 4

ALL 3

**Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA****CHECK LIST ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEL RICONOSCIMENTO  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 BIS DEL REG. (CE) N.1234/07,  
DEL REG. (CE) N.1580/07 E DEL DM N.3932 DEL 11.05.2009 E S.M.I.**

- Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 203 bis (Disposizioni transitorie nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati) – Paragrafo 2. "Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento. Se necessario, apporteranno adeguamenti ai requisiti del presente regolamento entro il 31 dicembre 2010".

- Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Le OP, in precedenza riconosciute sulla base di requisiti inferiori a quelli previsti nel DM 3932 dell'11 maggio 2009 e nelle precedenti procedure, devono adeguarsi ai nuovi parametri, entro il 31 dicembre 2010".

D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 2

"La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP ha la propria sede legale e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, così come definita all'art. 26 del regolamento."

**A – Dati identificativi del richiedente**

**O.P. ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTICOLTORI AGRO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA (in sigla A.O.A.) CUA A C.F. e Partita IVA 00856470653.....**

Sede:..... **SCAFATI (SA) via delle Industrie, 6 .....**

Telefono ...**081/8598628**..... Fax **081/8598623**.....

E-Mail ...**aoa@aoa.it**.....

Unione di appartenenza ..... **U.I.A.P.O.A.** ..... Codice IT ...**113**.....

**Provvedimento di riconoscimento ai sensi dell'art.11 del Reg. (CE) 2200/96**

n..... **DPGR n. 1089 del 13/02/1998**...Categoria...**I - ORTOFRUTTICOLI**.....

**Domanda di adeguamento del riconoscimento, a firma del legale rappresentante, agli atti del Settore (IPA)**

presentata in data ...**30/09/2010** ... e acquisita con prot. n.° **0787763** del ...**04/10/2010**, e successivamente integrata con:

nota del **30/12/2010** acquisita con prot. n.° **0003313** del **03/01/2011**;

nota del **24/03/2011** acquisita con prot. n. **0246558** del **29/03/2011**;

nota del **14/04/2011** acquisita con prot. n. **0303823** di pari data .....

**B – Forma Giuridica**

D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 3  
"Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie":

| Cod. | Elementi per la verifica                                                                                                                                                                                                                                           |    | Elementi di riscontro                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|
| 1.1  | a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi; | NO |                                                                  |
| 1.2  | b) società cooperative agricole e loro consorzi;                                                                                                                                                                                                                   | SI | <b>atto costitutivo e statuto di cui al successivo punto 2.0</b> |
| 1.3  | c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.                                                                                                                                 | NO |                                                                  |

Note: denominazione legale: **ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTICOLTORI AGRO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA**  
Forma giuridica: Società Cooperativa Agricola a mutualità prevalente

## C – Prodotto o Gruppo di Prodotti per i quali è stato chiesto l'adeguamento del riconoscimento

- Reg. (CE) 1580 del 21 dicembre 2007 – Articolo 22 (Prodotti) "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 per il prodotto o per il gruppo di prodotti precisato nella domanda di riconoscimento, fatte salve eventuali decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.

- D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – **paragrafo 1**  
"Le regioni riconoscono le OP per prodotto o gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e/o per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione".

- Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Allegato I, parte IX "Ortofrutticoli freschi".

- Reg. (CE) 1580 del 21 dicembre 2007 – Articolo 22 (Prodotti) "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per i prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione soltanto se tali organizzazioni sono in grado di garantire che i prodotti vengono conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo."

| CATEGORIA |             | Ortofrutticoli<br>Destinati<br>esclusivamente<br>alla<br>trasformazione | Elementi di riscontro e Note    |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CODICE NC | Descrizione |                                                                         |                                 |
| 07        | ORTAGGI     | no                                                                      | Alegato alla domanda presentata |
| 08        | FRUTTA      | no                                                                      | Alegato alla domanda presentata |

Note: La richiesta di adeguamento del riconoscimento riguarda tutti i singoli prodotti e gruppi di prodotto rientranti nelle categorie 07 e 08, come da citata nota a chiarimento integrativa inviata dalla O.P.

## D – Requisiti Statutari

Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Entro la data del 31.12.2010, devono essere adeguati alla nuova normativa comunitaria, anche gli statuti delle OP/AOP e, se del caso, quelle delle cooperative aderenti."

| Cod. | Elementi per la verifica                                                                                                                                                                                                    | Note e riscontri |                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| 2.0  | Statuto dell'organizzazione di Produttori<br>Adottato il 27/11/2010 con atto del Notaio Tommaso<br>D'Amaro in Scafati (SA) Raccolta Repertorio n.<br>66068 n. 25914 - registrato a Pagani il 10 dicembre<br>2010 al n. 6362 | SI               | Statuto agli Atti dell'Amministrazione |

Note:

| 2.1   | COSTITUZIONE ED OBIETTIVI DELL'OP. – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 122 – "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Cod.  | Elementi per la verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Note e riscontri |                                    |
| 2.1.1 | "a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori ..... iii) ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione;                                                                                                                                                                                                                                              | SI               | Articolo 1 dello Statuto           |
| 2.1.2 | b) sono costituite su iniziativa dei produttori;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI               | Articolo 1 dello Statuto           |
| 2.1.3 | c) perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, nel caso del settore ortofrutticolo, include uno o più tra gli obiettivi seguenti:<br>i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità;<br>ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;<br>iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione." | SI               | Articolo 3 Titolo II dello Statuto |

Note:

| <b>2.2</b> <b>OBBLIGHI DEI SOCI</b> – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – <b>paragrafo 1:</b> "Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi": |                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod.                                                                                                                                                                                                                                                         | Elementi per la verifica                                                                                                                                                                 |    | Note e riscontri                                                                                                                                          |
| 2.2.1                                                                                                                                                                                                                                                        | a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;             | SI | <b>Art. 7 lettera a</b><br><b>Acquisite delibere, vedi verbale di sopralluogo</b>                                                                         |
| 2.2.2                                                                                                                                                                                                                                                        | b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori; | SI | <b>Art. 7 lettera b</b><br><b>i soci aderiscono alla O.P. per i singoli prodotti e non per le intere categorie per le quali l'OP ha il riconoscimento</b> |
| 2.2.3                                                                                                                                                                                                                                                        | c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;                                                                                       | SI | <b>Art. 7 lettera c</b>                                                                                                                                   |
| 2.2.4                                                                                                                                                                                                                                                        | d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;          | SI | <b>Art. 7 lettera d</b>                                                                                                                                   |
| 2.2.5                                                                                                                                                                                                                                                        | e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.                                     | SI | <b>Art. 7 lettera e</b>                                                                                                                                   |

| <b>2.3</b> <b>DEROGHE AGLI OBBLIGHI DEI SOCI</b> – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – <b>paragrafo 2:</b> "In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono": |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Elementi per la verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Note e riscontri                                                                                                            |
| 2.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e <b>non inferiore al 10 %</b> ;<br><br>D.M. 3932 del 11.05.2009 – <b>Articolo 4 (Vendita diretta della produzione)</b> – "Ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007, i produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, <b>una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP.</b> " | SI | <b>Art. 7 lettera c</b><br><br>Per le deroghe lo statuto si rifà a quanto stabilito dall'art. 125 bis del reg. (CE) 1234/07 |
| 2.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | b) commercializzare essi stessi, o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI | <b>Art. 7 lettera c</b><br><br>nei limiti ed alle condizioni contenute all'art. 125 bis del reg. (CE) 1234/07 .....         |
| 2.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI | <b>Art. 7 lettera c</b><br><br>nei limiti ed alle condizioni contenute all'art. 125 bis del reg. (CE) 1234/07 .....         |

| 2.4   | DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 3: "Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti":                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| Cod.  | Elementi per la verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | Note e riscontri |
| 2.4.1 | a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI | Art. punto 3)    |
| 2.4.2 | b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI | Art. 6)          |
| 2.4.3 | <p>c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;</p> <p>Reg. (CE) 1580 del del 21.12.2007 – Articolo 33 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori):<br/>         "Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare ogni abuso di potere o di influenza da parte di uno o più soci in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione produttori; tali misure riguardano tra l'altro i diritti di voto.<br/>         Gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un'organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica."</p> <p>D.M. 3932 del 11.5.2009 – Articolo 8 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori) – "Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente. A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP."</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI | Art. 20          |
| 2.4.4 | <p>D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 7 (Soci non produttori) – Paragrafo 1 "Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall' art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3 del regolamento."</p> <p>Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 21 (Definizioni) – Comma 1, "Ai fini del presente titolo si intende per:<br/>         a) «produttore», un agricoltore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007" rif.[...].<br/>         ...A costituita per iniziativa di agricoltori ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i quali coltivano uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/98 e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione]</p> <p>Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 32 (Soci non produttori) –<br/>         "Paragrafo 1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un produttore possa diventare socio di un'organizzazione di produttori.<br/>         Paragrafo 2. Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1182/2007.<br/>         Paragrafo 3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono:<br/>         a) essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento;<br/>         b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dalla Comunità.<br/>         Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di dette persone al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2."</p> | SI | Art. 5           |

| Cod.  | Elementi per la verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | Note e riscontri  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| 2.4.5 | D.M. 3932 del 11.05.2009 – <b>Articolo 7 (Soci non produttori) Paragrafo 2</b> "I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP."                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI | Art. 20<br>Art. 5 |
| 2.4.6 | d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI | Art. 8            |
| 2.4.7 | e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione e il recesso;<br><br>D.M. 3932 del 11.05.2009 – <b>Articolo 9 (periodo minimo di adesione)</b> "1. La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.<br>2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso" | SI | Art. 7 art. 8     |
| 2.4.8 | f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI | Art. 21           |
| 2.4.9 | Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscono in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI | Art. 3 lettera g) |
| Note: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                   |

## E – Requisiti dimensionali minimi

- 3.0 PARAMETRI** – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – **Articolo 125 ter – paragrafo 1:**  
 "Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che":
- a) .....  
 b) abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo compri;
- Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – **Articolo 23 (Numero minimo di soci)** – "Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica."
- D.M. 3932 del 11.05.2009 – **Articolo 3 (dimensione minima delle organizzazioni di produttori)** – **Paragrafo 1** "Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori è fissato a cinque.  
 Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti, determinato secondo i criteri definiti agli articoli 52 e 53 del regolamento, è stabilito nelle procedure ....."
- Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010. – (Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Il valore minimo di produzione commercializzabile per prodotto o gruppi di prodotti che le OP devono dimostrare di rappresentare ai fini del riconoscimento, è fissato nella seguente tabella."

| Cod. | Elementi per la verifica | Elementi di riscontro |
|------|--------------------------|-----------------------|
|------|--------------------------|-----------------------|

|                |                                             |                        |                              |                                     |                              |
|----------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 3.1            | "Base Sociale dei produttori al 30.09.2010" |                        | SI                           | Numero di aderenti                  |                              |
| Regione        |                                             | n. soci singoli<br>(a) | n.soci<br>Cooperative<br>(b) | n. produttori<br>Cooperative<br>(c) | Totale Produttori<br>(a + c) |
| Campania       |                                             | 3                      | 18                           | 388                                 | 391                          |
| Basilicata     |                                             | 1                      | 1                            | 10                                  | 11                           |
| Puglia         |                                             | 1                      | 0                            | 0                                   | 1                            |
|                |                                             |                        |                              |                                     |                              |
|                |                                             |                        |                              |                                     |                              |
| Totali         |                                             | 5                      | 19                           | 398                                 | 403                          |
| Totale [a + b] |                                             | 24                     |                              |                                     |                              |

**Note:** Dati relativi al progetto operativo presentato dalla O.P. per il Piano Operativo 2011  
 Risulta esserci corrispondenza tra i valori indicati nelle tabelle "Distribuzione territoriale dei soci" e "Variazione nella composizione della platea sociale", (riportate nel progetto esecutivo dell'annualità 2011 approvata), e i valori indicati nella domanda in esame e riepilogati nella tabella sovrastante

| Cod.         | Elementi per la verifica                        |                                 | Elementi di riscontro                  |                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.2          | <b>Valore della Produzione Commercializzata</b> |                                 | SI                                     | valore del VPC, € 21.344.938,71-<br>vedi anche P.O. 2011 |
| Prodotto     | Codice NC                                       | Superficie<br>investita<br>(Ha) | Produzione<br>commercializzata<br>(t.) | Valore<br>(x 000 €)                                      |
| Pomodoro     | 0709 90 90                                      |                                 | 214.256.363,00                         | 17.852.558,91                                            |
| Broccoletti  | 0709 90 90                                      |                                 | 20.394,40                              | 5.239,92                                                 |
| Broccolo     | 0802 40                                         |                                 | 5.374.417,00                           | 735.413,09                                               |
| Castagne     | 0704 10 00                                      |                                 | 8.420,00                               | 14.451,60                                                |
| Cavoli       | 0704 90 90                                      |                                 | 267.571,00                             | 97.767,80                                                |
| Cavolo Verza | 0809 20                                         |                                 | 63.340,00                              | 13.282,42                                                |
| Ciliegie     | 0709 90 90                                      |                                 | 13.000,00                              | 20.179,03                                                |
| Cime di Rapa | 0709 90 90                                      |                                 | 50.975,00                              | 26.034,14                                                |
| Cipolle      | 0703 10                                         |                                 | 618.270,00                             | 165.319,90                                               |
| Fagioli      | 0708 20 00                                      |                                 | 38.176,00                              | 50.400,80                                                |
| Fagiolini    | 0708 90 00                                      |                                 | 24.688,98                              | 53.018,81                                                |
| Fave         | 0708 90 00                                      |                                 | 24.255,00                              | 12.580,50                                                |
| Fichi        | 0804 20 10                                      |                                 | 1.584,00                               | 1.869,12                                                 |
| Finocchio    | 0709 90 50                                      |                                 | 874.490,00                             | 162.709,14                                               |
| Fragole      | 0810 10 00                                      |                                 | 373.632,00                             | 513.277,89                                               |
| Lattuga      | 0709 90 10                                      |                                 | 82.836,80                              | 80.448,90                                                |
| Loti         | 0810 90                                         |                                 | n.p.                                   | 775.884,21                                               |
| Mele         | 0808 10                                         |                                 | 8.447,00                               | 4.633,74                                                 |

|                        |                    |                       |                      |
|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Melanzana              | 0709 30 00         | 158.071,29            | 46.039,58            |
| Meloni                 | 0807 19 00         | 140.012,00            | 89.766,80            |
| Nocciole               | 0802 21            | 23.854,00             | 31.876,97            |
| Peperoncini Friarielli | 0709 60 10         | 8.000,00              | 8.750,00             |
| Peperone               | 0709 60 10         | 362.405,00            | 172.056,47           |
| Peperone da Industria  | 0709 60 10         | 24.750,00             | 7.920,00             |
| Percoche               | 0809 30            | 616.218,39            | 239.849,59           |
| Pere                   | 0808 20 10         | 4.560,00              | 3.890,01             |
| Pesche                 | 0809 30            | 68.653,00             | 45.672,49            |
| Piselli                | 0708 10 00         | 16.126,50             | 21.074,42            |
| Pomodoro Fresco        | 0702 0000          | 31.358,00             | 13.512,80            |
| Poponi                 | 0709 60 10         | 7.328,00              | 9.190,40             |
| Prezzemolo             | 0709               | 1.140,00              | 767,75               |
| Prugne                 | 0809 40            | 2.470,00              | 1.435,42             |
| Sedano                 | 0709 40 00         | 2.768,00              | 1.522,40             |
| Taccole                | 0709 90 90         | 2.293,00              | 1.046,30             |
| Zucche                 | 080709 90 70       | 3.132,00              | 1.151,57             |
| Zucchine               | 080709 90 70       | 286.958,18            | 64.345,82            |
| <b>TOTALE</b>          | <b>Ha 3.829,52</b> | <b>223.860.957,54</b> | <b>21.344,938,71</b> |

Risulta esserci corrispondenza tra i valori indicati nella tabella "VPC per prodotto", (riportata nel progetto esecutivo dell'annualità 2011 approvata), e i valori indicati nella domanda in esame e riepilogati nella tabella sovrastante.  
 Risulta altresì esserci correlazione tra i singoli prodotti "rappresentati dall'OP", (riepilogati nella tabella sovrastante), e le "Categorie 07 e 08" per le quali si chiede l'adeguamento del riconoscimento. Il valore di VPC rappresentato dall'OP supera il valore minimo da dimostrare e fissato per il riconoscimento richiesto che nella fattispecie è pari ad euro 2.000.000,00.

| Cod. | Elementi per la verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Elementi di riscontro                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3  | Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Nel caso in cui il <b>parametro minimo</b> non risulti soddisfatto nella Regione che ha operato il riconoscimento, l'OP deve trasferire la propria sede legale nella Regione in cui è realizzato il maggior VPC" | SI<br>Il Valore del V.P.C. realizzato nel territorio della regione Campania ammonta a <b>Euro 5.593.354,60</b> Come da nota della O.P. prot. n. del |

**Conclusioni:** L'OP possiede i requisiti minimi parametrici riguardo al numero dei soci e al V.P.C. specifico per le categorie di prodotti per le quali è chiesto l'adeguamento del riconoscimento

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.0</b> | <p><b>ORGANIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE</b> – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 ter – paragrafo 1:</p> <p>"Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:</p> <p>a) abbia come obiettivo l'impiego di pratiche culturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis e lo comprovì;</p> <p>b) .....;</p> <p>c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza dell'organizzazione;</p> <p>Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 25 (Strutture e attività delle organizzazioni di produttori) –</p> <p>"Gli Stati membri si accertano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciatì all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia:</p> <p>a) la conoscenza della produzione dei loro soci,</p> <p>b) la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci,</p> <p>c) la gestione commerciale e finanziaria e</p> <p>d) la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione."</p> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Cod.  | Elementi per la verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Elementi di riscontro                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1   | d) consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI | L'OP esplica tale funzione con un servizio di Ass. Tec. che vede l'impiego di tecnici consulenti (interni ed esterni all'OP)<br>(acquisito a campione documentazione probante - evidenze riportate nel verbale di controllo in loco)                 |
| 4.2   | e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti;<br><br>Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 - Articolo 27 (Mezzi tecnici) - "Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1182/2007, se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, si ritiene che adempia i propri obblighi se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o mediante il ricorso all'esternalizzazione." | SI | L'OP assicura le attività ai propri soci solo in parte con strutture proprie e prevalentemente attraverso le strutture di cui sono dotate le cooperative socie.<br>Acquisita documentazione integrativa il data 14.04.2011                           |
| 4.3   | f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività; e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI | L'OP, per mezzo di macchine, attrezzature ed impianti, assicura ai propri soci lo svolgimento della fasi produttive e commerciali attinenti.<br>(acquisito a campione documentazione probante - evidenze riportate nel verbale di controllo in loco) |
| 4.4   | g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Note: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                      |

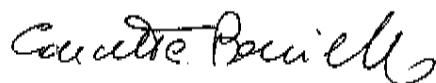
Napoli, 02/05/11

I funzionari istruttori

R. Gelone

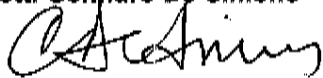


C. Borriello



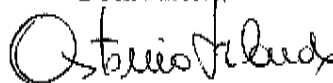
Il Responsabile del Procedimento

Dott. Gennaro De Simone



Il Dirigente del Settore

Dott. Antonio Irlando



ALL. 4

**Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA**

RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEL  
RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 BIS DEL REG. (CE) N. 1234/07,  
DEL REG. (CE) N. 1580/07 E DEL DM N. 3932 DEL 11.05.2009 E S.M.I.

Richiesta di adeguamento presentata dalla

O.P. O.P. ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTICOLTORI AGRO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A  
RESPONSABILITA' LIMITATA (in sigla A.O.A. scrl) ..... COD. IT. ...113.....

Con sede legale alla Via ..... delle Industrie n. 6 .....

P. IVA.....00856470653.....Cap .....84018... Città Scafati

I sottoscritti tecnici istruttori Roberto Gelone e Concetta Borriello., funzionari del Settore IPA, incaricati di verificare l'adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'art. 203 bis del Reg.(CE) n. 1234/07, presentato dall'Organizzazione di Produttori (O.P.) in epigrafe, ai sensi della normativa in oggetto indicata:

**VISTA** la domanda di adeguamento presentata in data 30/09/2010 e acquisita agli atti del Settore Interventi per la Produzione Agricola (IPA) in data 30/09/2010, con prot. n.° 0787763;

**VISTA** l'integrazione presentata in data 30/12/2010 e acquisita agli atti del Settore (IPA) in data 03/01/2011, con prot. n.° 0003313;

**VISTO** il verbale redatto in data 10/03/2011 dal quale si rileva, tra l'altro, che l'Organizzazione dei Produttori è stata invitata a produrre la seguente ulteriore documentazione:

- dettagliata relazione descrittiva inerente le modalità di funzionamento della O.P. (strutture disponibili, produzione, conferimento, lavorazioni, manodopera operante nella struttura, commercializzazione ecc.)
- Integrazione all'Allegato 1 alla domanda, riguardante tabella VPC distinto per soci, prodotti e regioni.
- nota a chiarimento riguardante l'oggetto della richiesta di adeguamento del riconoscimento, riportante anche, in modo inequivocabile, se l'obbligo di adesione dei produttori all'O.P. è da intendersi per i singoli prodotti o per tutti i prodotti per cui l'O.P. è riconosciuta;
- dichiarazione del legale rappresentante che l'OP conserva agli atti, per ciascun socio, - la dichiarazione di non aderire ad altra organizzazione, (per quanto riguarda i prodotti di una data azienda, di cui alla lettera b) paragrafo 1 dell'art. 125 bis del reg. (CE) 1234/07 e per il quale si richiede il riconoscimento);
- dichiarazione che la copia dello Statuto allegata alla domanda è conforme all'originale;
- Certificato di agibilità degli uffici della sede legale/operativa.

**VISTE** le successive integrazioni trasmesse con nota del 24/03/2011 acquisita agli atti del Settore IPA con protocollo n. 0246558 del 29/03/2011 e da ultimo con nota del 14/04/2011 acquisita con prot. n. 0303823 di pari data;

**VERIFICATA** con sopralluogo in loco effettuato in data 10/03/2011, come da verbale depositato agli atti, l'idoneità dei requisiti strutturali in possesso della O.P. per espletare le finalità previste dall'adeguamento richiesto;

**VISTO** lo Statuto adottato il 27/11/2010 con atto del Notaio Tommaso d'Amaro in Scafati, Raccolta n.25914 Repertorio 66068 registrato a Pagani il 10/12/2010 al numero 6362;

**VERIFICATO** che lo Statuto presentato prevede gli obiettivi, gli obblighi e le condizioni recate dagli articoli n.122 e n.125 bis del Reg.(CE) 1234/07 e dagli articoli 4, 7, 8 e 9 del DM n. 3932 del 11.05.2009, così come specificato nell'allegata lista di controllo (CHECK LIST) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione;

**VERIFICATO** che **sussiste** la prescritta corrispondenza tra i prodotti per cui l'OP ha richiesto l'adeguamento del riconoscimento e i prodotti utilizzati per il calcolo del Valore della Produzione Commercializzabile ;

**CONSIDERATO** che **l'importo del VPC** della O.P., accertato con l'istruttoria svolta per l'approvazione dell'annualità 2011 del relativo Programma Operativo – approvato con provvedimento del Settore IPA: DDR n. 361 del 30/12/2010 – pari ad euro 21.344.938,71 così come dettagliato nella tabella 3.2 dell'allegata CHECK LIST, è confermato e **risulta superiore al minimo prescritto**;

**CONSIDERATO** che il **numero di soci** della OP, accertato con l'istruttoria svolta per l'approvazione dell'annualità 2011 del relativo Programma Operativo, corrispondente a n. 24 così come dettagliato nella tabella 3.1 dell'allegata CHECK LIST, è confermato e **risulta superiore al minimo prescritto**;

**CONSIDERATO** che, a seguito della documentazione esaminata relativa all'adeguamento del riconoscimento, l'OP in epigrafe risulta in possesso dei requisiti richiesti e rispetta tutte le condizioni previste dal Reg. (CE) n.1234/07 del Consiglio e dal Regolamento applicativo della Commissione n.1580/07 e ss.mm.ii e dalle disposizioni nazionali emanate con Decreto Ministeriale 3932 dell'11.05.2009 e ss.mm.ii;

Sulla base di quanto innanzi riportato, i sottoscritti funzionari esprimono parere favorevole alla concessione dell'adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'articolo 203 del Reg. (CE) n.1234/07 all'OP in epigrafe, per i prodotti appartenenti alle categorie di seguito riportate:

| CATEGORIE DI PRODOTTO |             |
|-----------------------|-------------|
| CODICE NC             | DESCRIZIONE |
| 08                    | FRUTTA      |
| 07                    | ORTAGGI     |

**ALLEGATI:**

1. Check List Istruttoria

Napoli ... 05/05/2011

I funzionari istruttori

R. Gelone

C. Borriello

**Il Responsabile del Procedimento**  
Dr Gennaro De Simone

**Il Dirigente del Settore**  
Dr Antonio Irlando